



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 5

Oggetto: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 19 (diciannove) del mese di gennaio, alle ore 14:15 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 27 marzo 2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 13 in data 31 marzo 2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 ed i relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2025 che prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è differito al 28 febbraio 2026;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, posti ai fini della tutela economica della Repubblica;

VISTO il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

VERIFICATO che le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono le seguenti:

- A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente: accantonamento del 5% su stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi (escluse fonti vincolate);
- A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.: accantonamento del 5% su stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi (escluse fonti vincolate);
- A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture: accantonamento del 5% su stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi (escluse fonti vincolate);
- B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.: accantonamento del 3% su stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi (escluse fonti vincolate);

- C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.: accantonamento del 2% su stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi (escluse fonti vincolate);
- D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg: accantonamento dell'1% su stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi (escluse fonti vincolate);

CONSIDERATO che l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

VISTI i valori e le condizioni contabili dell'ente, da cui risulta la seguente situazione:

- l'Ente al 31.12.2025 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC Area RGS pari ad € 0,00 rispetto allo stock del debito residuo al 31.12.2024 pari ad € 0,00 e pertanto rispetta la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31.12.2025 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2025 risultante dalla piattaforma PCC Area RGS pari a giorni – 15,69, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;
- l'Ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pertanto avendo rispettato quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%;

DATO ATTO che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

ACCERTATO che la Provincia di Sondrio non si trova pertanto nella condizione di dover procedere all'accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali in quanto rispettoso della norma relativa alle tempistiche dei debiti commerciali e delle ulteriori condizioni poste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di dare atto del rispetto delle condizioni di cui:
 - alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 in materia di riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2025, pari ad € 0,00, rispetto a quello dell'esercizio 2024 pari ad € 0,00, pertanto superiore al 10% previsto dalla norma succitata;
 - alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31.12.2025, pari a giorni – 15,69, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022;
 - al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
2. di dare atto che l'Ente non deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali dell'anno 2026.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di procedere agli adempimenti previsti dalla l. n. 145/2018.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente